

**Il Comitato Scientifico  
di  
Cloud Security Alliance Italy Chapter**

*Regolamento*

## ART. 1 SCOPO

1. Il Comitato Scientifico è un organismo consultivo con lo scopo di fornire pareri e proposte al Consiglio Direttivo dell'Associazione CSA Italy Chapter (CSAIT) in ambito tecnico-scientifico.
2. Il Comitato Scientifico è soggetto soltanto alle norme del presente Regolamento.

## ART. 2 COMPOSIZIONE

1. Il COMITATO SCIENTIFICO è composto da un minimo di tre ad un massimo di dieci membri ed è presieduto dal Coordinatore del Comitato Scientifico.
2. Il Coordinatore viene nominato dal CONSIGLIO DIRETTIVO su proposta congiunta del COMITATO SCIENTIFICO (o del CONSIGLIO DIRETTIVO se in prima costituzione) e del Presidente.
3. Il COORDINATORE DEL COMITATO SCIENTIFICO deve essere un membro del Consiglio direttivo di CSAIT e non deve far parte di Gruppi di Lavoro (GdL) dell'Associazione o di altre iniziative di ricerca in cui CSAIT collabora.
4. Il COORDINATORE DEL COMITATO SCIENTIFICO ha il compito di:
  - essere il punto di contatto tra CONSIGLIO DIRETTIVO e COMITATO SCIENTIFICO
  - essere il punto di contatto tra i Coordinatori dei GdL ed il COMITATO SCIENTIFICO
  - coordina le Funzioni del COMITATO SCIENTIFICO di cui all'Art. 4.
5. I membri del COMITATO SCIENTIFICO vengono selezionati tra le seguenti categorie professionali:
  - CTO (o equivalenti) di Partner/Sponsor/Associazioni
  - Professori e/o Ricercatori Universitari con ruoli nelle aree di competenza di CSAIT
  - Esperti riconosciuti nelle aree di ricerca di CSAIT (Cloud Computing, Information Security, Legal)
6. I membri del COMITATO SCIENTIFICO non possono far parte di GdL dell'Associazione o di altre iniziative di ricerca in cui CSAIT collabora.
7. I membri del COMITATO SCIENTIFICO vengono nominati dal CONSIGLIO DIRETTIVO su proposta congiunta del COORDINATORE DEL COMITATO SCIENTIFICO e del Presidente.

#### ART. 3 6 ESERCIZIO, DURATA E GRATUITAϕ DELLE CARICHE

1. Il COORDINATORE DEL COMITATO SCIENTIFICO agisce da collettore dei pareri sui lavori oggetto di review, espressi via email dai singoli membri del Comitato Scientifico.
2. Il Comitato, deliberando a maggioranza semplice su istanza del COORDINATORE DEL COMITATO SCIENTIFICO, può invitare alle riunioni i componenti del Consiglio Direttivo o altre personalità esterne o interne allϕAssociazione relativamente a questioni scientifiche che richiedano la loro presenza.
3. Il COMITATO SCIENTIFICO ha la durata di tre anni come il CONSIGLIO DIRETTIVO e decade con lo stesso. Alla scadenza può essere riconfermato.
4. Il membri del COMITATO SCIENTIFICO possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del CONSIGLIO DIRETTIVO, se da questo invitato, per fornire avvisi di carattere scientifico.
5. I membri del COMITATO SCIENTIFICO possono essere invitati a riferire in Assemblea, se richiesto dal CONSIGLIO DIRETTIVO o dallϕAssemblea.
6. La carica di membro del COMITATO SCIENTIFICO è a titolo gratuito.

#### ART. 4 6 FUNZIONI

1. Il COMITATO SCIENTIFICO, in qualità di Organo consultivo, nellϕambito del perseguimento degli obiettivi propri dellϕAssociazione, svolge le seguenti funzioni:
  - a. Fornisce pareri sulla correttezza scientifica degli elaborati dei GdL di CSAIT. Il COORDINATORE DEL COMITATO SCIENTIFICO, acquisito il parere del COMITATO SCIENTIFICO, ne informa il Coordinatore del GdL di competenza che decide autonomamente tenendo in considerazione tale parere. Lϕattività di valutazione consente ai membri del COMITATO SCIENTIFICO coinvolti, se da questi autorizzati, di essere citati nelle pubblicazioni ufficiali.
  - b. Tutti i documenti da pubblicare dellϕAssociazione (articoli, presentazioni a congressi) aventi contenuto scientifico, possono essere sottoposti dal CONSIGLIO DIRETTIVO al COMITATO SCIENTIFICO al fine di verificare l'eshaustività e la chiarezza del contenuto. Il COORDINATORE DEL COMITATO SCIENTIFICO, acquisito il parere del COMITATO SCIENTIFICO, ne informa il CONSIGLIO DIRETTIVO che decide autonomamente tenendo in considerazione tale parere. In

ogni caso il CONSIGLIO DIRETTIVO provvederà a motivare la propria insindacabile decisione.

- c. Stimola le attività dell'Associazione volte al raggiungimento degli scopi sociali. Il COMITATO SCIENTIFICO, di sua iniziativa, può sottoporre al CONSIGLIO DIRETTIVO proposte in tutte le materie utili alla realizzazione dei fini statutari. Il CONSIGLIO DIRETTIVO è tenuto ad esaminare le proposte del COMITATO SCIENTIFICO nella prima riunione utile.

#### ART. 5 6 NORME FINALI

1. Per la risoluzione di questioni riguardanti il COMITATO SCIENTIFICO il CONSIGLIO DIRETTIVO decide ed insindacabilmente, nello spirito dello Statuto.
2. Il presente regolamento, predisposto dal Consiglio Direttivo, entra in vigore con la sua approvazione da parte dell'Assemblea dell'Associazione.

Milano, 16 Dicembre 2013

Il Presidente

Alberto Manfredi